

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2146)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, BELLAFFIORE  
Salvatore, FRANZA, RIVA Dino e SCLAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1987

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, concernente l'autorizzazione transitoria per gli odontotecnici all'esercizio della professione di odontoiatra

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende sottoporre all'approvazione del Parlamento l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, che, così come formulato, potrebbe assumere un significato diverso da quello che il legislatore ha inteso dare al momento della formulazione stessa.

Tale interpretazione autentica eviterà dubbi circa l'esatta applicazione della norma a favore di quegli odontotecnici abilitati che, trovandosi nelle condizioni previste a suo tempo dagli articoli 3 e 4 della legge 31 marzo 1912, n. 298, hanno diritto di essere iscritti in via transitoria all'albo aggiunto di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 943.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, va interpretato nel senso che sono autorizzati in via transitoria all'esercizio della professione di odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943, e secondo le modalità a suo tempo previste dagli articoli 3 e 4 della legge 31 marzo 1912, n. 298, anche gli odontotecnici forniti della prescritta abilitazione professionale che, alla data dell'entrata in vigore della legge 24 luglio 1985, n. 409, esercitavano personalmente e pubblicamente la professione nel campo odontoiatrico e odontoprotesico, quantunque sprovvisti della laurea in odontoiatria e della relativa abilitazione.